

STATUTO

- Costituzione – Sede – Durata – Oggetto sociale -

Art. 1 – E' costituita un'associazione denominata:

ASSOCIAZIONE FIL ROUGE - Onlus

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa ad utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – L'associazione ha sede legale in Via Trevigi 2, 15033 - Casale Monferrato AL).

Art. 3 – L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – L'associazione che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

In particolare l'associazione promuove e svolge attività finalizzate alla realizzazione di opere di aiuto umanitario, sanitario e socio – sanitario in campo nazionale ed internazionale. In campo internazionale, l'associazione opererà secondo i principi della solidarietà umana e della giustizia sociale, nel rispetto dei bisogni e delle aspirazioni delle comunità alle quali rivolge le proprie attività, realizzando un coinvolgimento delle comunità stesse e degli individui che le compongono affinché si realizzino il protagonismo e la

mobilitazione dei beneficiari degli aiuti per favorire la loro crescita autonoma e indipendente e il loro progresso.

Per attuare concretamente i propri scopi, l'associazione sarà attiva in particolare nei settori:

- del soccorso, per fronteggiare e superare le emergenze;
- della riabilitazione, costruzione e messa in funzione di strutture socio – sanitarie abbandonate o distrutte da guerre e calamità, mediante la fornitura dei servizi di base alla costruzione e della tecnologia necessaria al loro funzionamento, compresa la formazione professionale di personale tecnico specializzato;
- della costruzione, completamento e messa in funzione di opere e strutture di utilità comune per le popolazioni, quali pozzi, scuole, ambulatori;
- dei programmi di sviluppo dell'istruzione scolastica e della formazione professionale delle comunità beneficiarie;
- dei programmi di nutrizione, sia sotto forma di assistenza diretta alle delle comunità beneficiarie, che di istruzione, formazione ed educazione alla corretta nutrizione;
- del know-how socio sanitario, favorendo lo scambio di informazioni, di personale, di tecnologia fra Stati;
- della comunicazione e dell'informazione, nazionale ed internazionale, atta a far conoscere le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità beneficiarie, attraverso mostre, manifestazioni, eventi, pubblicazioni ed altri strumenti equivalenti;

- del coordinamento di altre strutture associative che condividano i medesimi scopi umanitari.

L'Associazione si fa parte attiva nel promuovere ed organizzare iniziative nell'ambito ricreativo, sportivo, culturale, ecc., atte a raccogliere fondi per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in particolare organizza mostre mercato allo scopo di raccogliere fondi tramite cessione diretta di prodotti propri sia tramite il contributo degli espositori.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quella istituzionale, ad eccezione delle attività direttamente connesse e comunque in via non prevalente, e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, D.Lgs. 4 dicembre 1977, n. 460.

Associati

Art. 5 – Sono associati tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, intendano contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, prendendo parte attiva alla sua vita, previa presentazione di formale domanda di adesione. Gli associati, persone fisiche, devono aver compiuto il 18° anno di età.

La domanda di adesione va presentata al Consiglio Direttivo e deve contenere le generalità, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale del richiedente, l'eventuale legale rappresentante, nonché l'impegno al rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità entro trenta giorni dalla presentazione. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, da parte del Consiglio Direttivo, l'aspirante associato può fare ricorso in Assemblea entro trenta giorni.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono svolte a titolo gratuito.

Art. 6 – Gli associati hanno diritto all'utilizzazione di tutte le strutture disponibili ed a partecipare e beneficiare di tutti i servizi, attività, prestazioni dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio Direttivo e di essere eletti.

Art. 7 – Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Art. 8 – Lo status di associato si perde per recesso, dimissioni, esclusione o per causa di morte.

Gli associati sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali; quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione. L'esclusione degli associati viene deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione l'associato può fare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni.

Organi dell'associazione

Art. 9 – Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati ;

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato;

Art. 10 – L'Assemblea è costituita dalla generalità degli associati.

Sono di competenze dell'assemblea:

- l'approvazione delle linee generali del programma di attività dell'anno sociale;
- l'elezione e la revoca del Consiglio Direttivo;
- l'elezione e la revoca del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- la decisione sull'apertura di eventuali sedi secondarie od operative;
- la delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- le modifiche dello Statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Non sono ammesse deleghe. Ad essa sono demandate, oltre alla nomina delle cariche e degli organi associativi, tutte le deliberazioni relative al programma delle attività statutarie, nonché ogni questione sottoposta al suo vaglio.

L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati in regola con i contributi sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto (lettera o altra comunicazione equipollente: Fax – telegramma – posta elettronica o quant'altro) inviato a ciascun Associato entro 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, nonché il luogo e l'ora per la convocazione e dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, oppure mediante avviso pubblicato fuori dalla sede sociale almeno 10 giorni prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, che nomina tra gli associati un segretario. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, l'assemblea sarà presieduta da persona designata dall'assemblea medesima.

Art. 11 – L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti almeno metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo la prima convocazione, l'assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto. Le persone giuridiche intervengono in assemblea e votano nella persona del proprio legale rappresentante o di un suo delegato

Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello Statuto e della legge sono vincolanti anche per gli associati assenti o dissenzienti.

Le delibere dell'assemblea sono fatte risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza, e trascritto sull'apposito libro delle adunanze.

Art. 12 – L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri, anche non associati, che durano in carica per tre esercizi sociali, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea, e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono liberamente eleggibili e sono gratuite.

Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri delegati.

Se nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, si procederà alla surroga attingendo alla lista dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita o non vi fosse, verranno indette elezioni suppletive per il membro da sostituire che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. Se invece venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente, e almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto annuale, oppure su richiesta motivata di un Consigliere.

La convocazione è fatta con lettera spedita almeno otto giorni prima della riunione, od, in caso di urgenza, con fax spedito almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della maggioranza dei Consiglieri, compreso il Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente od, in mancanza, il Vice Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare da apposito verbale, trascritto sull'apposito libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per le operazioni di straordinaria amministrazione il Consiglio conferisce i poteri di firma al Presidente ed a un Consigliere in via tra loro congiunta.

Spetta al Consiglio direttivo, tra l'altro:

- approvare regolamenti, procedure, mansioni;
- stabilire strategia e indirizzi dell'associazione ed approvare il programma annuale di attività;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- sottoscrivere accordi, contratti e convenzioni anche con governi e stati esteri;
- assumere e licenziare il personale dipendente, nonché affidare incarichi a collaboratori coordinati e continuativi;
- nominare i componenti dell'eventuale Comitato Tecnico Consultivo;
- redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;
- decidere sull'ammissione e sull'esclusione degli associati.

Il Consiglio può nominare procuratori speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

I membri del Consiglio di amministrazione e gli eventuali Consiglieri delegati hanno diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute per trasferte e delle anticipazioni erogate nello svolgimento del loro incarico.

Art. 14 – La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, oppure al Consigliere delegato, limitatamente ai poteri conferitigli.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'assemblea dei soci, ove lo ritenga necessario, e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il suo Presidente fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Ogni sindaco può provvedere, anche individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli, e comunque il collegio potrà verificare almeno ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria, e redigere la relazione annuale di accompagnamento al consuntivo.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si fa constare su apposito libro, tenuto e conservato a cura del collegio medesimo.

Patrimonio dell'associazione

Art. 17 – Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 18 – La somma versata per la quota annuale di adesione all'associazione non è rimborsabile in nessun caso e, insieme a tutti gli altri contributi associativi, è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per causa di morte.

Le risorse, gli utili e gli avanzi di gestione dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione del suo scopo istituzionale, in osservanza del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

È inoltre fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 19 – L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio direttivo redige il rendiconto annuale, da pubblicare mediante esposizione nella sede dell'Associazione.

Art. 20 - Il Comitato Tecnico Consultivo è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo e potrà essere modificato ed integrato ogni volta che risulterà necessario per il migliore funzionamento dell'Associazione. Esso è costituito da esperti scelti tra soggetti con specifica conoscenza maturata nell'ambito dei settori di interesse ed attività dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico Consultivo:

- fornisce pareri tecnici e scientifici al Consiglio Direttivo con riferimento ad ogni attività di ricerca, studio, formazione, pubblicazione, organizzazione di corsi o convegni, dibattiti, seminari, ecc, e in generale con riguardo ad ogni iniziativa ad esso sottoposta dal Consiglio Direttivo stesso;
- sottopone al Consiglio Direttivo propri programmi di attività, specificandone l'organizzazione, la durata, le modalità di svolgimento;
- fornisce al Consiglio Direttivo pareri tecnici e scientifici per coadiuvare il medesimo nello sviluppo e nell'organizzazione dei singoli progetti al fine di raggiungere al meglio gli obiettivi preposti;
- propone al Consiglio Direttivo ipotesi di collaborazione dell'Associazione con altri enti pubblici e privati.

Scioglimento

Art. 21 – L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In tal caso, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non associati, e l'eventuale residuo patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea

stessa, ad opera dei liquidatori, a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 22 – Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi speciali vigenti in materia, in particolare quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.